

TRIBUNALE DI BERGAMO SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bergamo, Seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei giudici:

-dr.ssa Laura Giraldi

-dr.ssa Giovanna Golinelli

-dr. Giovanni Panzeri

Presidente

Giudice rel.

Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DI PROCEDIMENTO COMPETITIVO

nel procedimento di concordato preventivo n. 12/2018 C.P., instaurato per effetto della domanda di ammissione formulata da F.lli PREVITALI S.r.I., in liquidazione;

premesso:

- che con decreto emesso in data 26/30.4.2018, la società ricorrente è stata ammessa al concordato, sulla base di un piano e di una proposta che sono accompagnati anche da una offerta irrevocabile di acquisto, ricevuta in data 9.4.2018 condizionata all'omologazione del concordato, inerente l' "Azienda" nella consistenza meglio descritta nel contratto di affitto stipulato in data 29.1.2016;
- che ciò determina l'obbligo per il Tribunale di aprire una procedura competitiva, per la ricerca di eventuali ulteriori soggetti interessati all'acquisto dell'azienda della F.lli PREVITALI S.r.l., in liquidazione;
- che il prezzo indicato dall'attuale affittuaria offerente è pari ad euro 650.000;

letti gli artt. 182 e 163 bis l. fall.;

DISPONE



la vendita, in un unico Lotto, della "Azienda" di proprietà di F.lli PREVITALI S.r.l., in liquidazione.

Rilevato che l'art. 163 bis, secondo comma, L.F. impone al Tribunale di stabilire l'aumento minimo del corrispettivo indicato nelle offerte già esistenti e dunque di quanto previsto nella proposta irrevocabile formulata, il prezzo offerto non può essere inferiore ad € 680.000, oltre ad imposte di legge. In caso di gara per pluralità di offerenti, ciascun rilancio non può essere inferiore ad € 20.000,00

Fissa al 17.7.2018 ore 9.15 l'udienza avanti al giudice delegato (Palazzo di Giustizia, via Borfuro n.11/B, terzo piano, Sezione Fallimentare) per la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti, che si svolgerà in deroga alla vendita telematica di cui all'art. 569 III comma c.p.c., non potendo, allo stato, questo ufficio assicurare gli strumenti necessari per l'esperimento in via telematica delle aste.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

- 1) La vendita avviene nello stato di diritto in cui i beni si trovano.
- 2) I beni vengono venduti liberi da vincoli pregiudizievoli.
- 3) Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore a quello indicato nella prima parte dell'ordinanza.
- 4) Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'acquirente.
- 5) Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di emissione del decreto di aggiudicazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CAUZIONI

Gli interessati, entro le h. 12.00 del giorno antecedente alla data fissata per l'esame delle offerte e per la gara tra gli offerenti, devono depositare la cauzione (d'importo pari ad un decimo del prezzo offerto mediante assegno circolare intestato al concordato da allegare all'offerta di acquisto) e formulare l'offerta di acquisto irrevocabile con le seguenti modalità:



- l'offerente deve presentare in cancelleria una busta chiusa contenente l'offerta (oltre all'assegno circolare per l'importo della cauzione), indirizzata alla cancelleria della sezione fallimentare del tribunale di Bergamo, via Borfuro n. 11/B;
- sulla busta deve essere indicato il nome del giudice delegato, la data della vendita e il numero della procedura;
- l'offerta, irrevocabile, d'acquisto dovrà essere presentata su carta legale da presentare in cancelleria è dovrà contenere:
- a) se l'offerente è una persona fisica, il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico dell'offerente;
- b) se l'offerente è una società, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa, il nome del legale rappresentante;
- c) <u>l'indicazione del bene</u> per il quale l'offerta è proposta;
- d) <u>l'indicazione del prezzo</u> offerto, che non potrà essere inferiore, a pena d'inefficacia dell'offerta, al prezzo minimo indicato nella prima parte del presente decreto;
- e) fotocopia di un documento d'identità dell'offerente, se si tratta di persona fisica; se l'offerente è una società vanno trasmessi: copia del certificato del registro delle imprese, fotocopia del documento d'identità di chi ha sottoscritto l'offerta in rappresentanza della società (purchè tale rappresentanza risulti dal Registro delle Imprese) e che parteciperà alla gara, e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell'atto da cui risultino i relativi poteri.

DELIBERAZIONE SULL'OFFERTA E GARA TRA GLI OFFERENTI

All'udienza fissata per l'esame delle offerte il Cancelliere depositerà copia delle offerte e degli assegni circolari inerenti alle cauzioni.

Se per l'acquisto del medesimo bene risulteranno presentate più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta, mediante offerte in aumento da effettuarsi, ciascuna, nel termine di sessanta secondi dall'apertura della gara o dall'offerta immediatamente precedente; in ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore all'importo indicato nella prima parte dell'ordinanza; i beni verranno definitivamente aggiudicati a chi avrà effettuato il rilancio più alto.

Se la gara non potrà avere luogo per mancata adesione all'invito alla stessa, il giudice potrà disporre la vendita a favore del maggiore offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile.

Se non potesse individuarsi un maggior offerente perché tutte le offerte risultino di eguale importo, il Giudice potrà aggiudicare il bene a favore di chi risulterà aver trasmesso per primo l'offerta.

Si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente o al maggior offerente o al primo offerente, anche se non comparso.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione successive offerte in aumento anche se superiori di oltre un quinto, salvo quanto previsto dall'art. 108 legge fallimentare, come richiamato dall'art. 182 l. fall.

L'offerente non potrà farsi rappresentare nella gara da soggetto munito di procura, salvo che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese.

RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

All'offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della gara. Il giudice, contestualmente all'aggiudicazione del bene, ordinerà alla cancelleria la restituzione.

PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI FISCALI NELLA VENDITA

Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di emissione del decreto di aggiudicazione mediante bonifico bancario sul conto intestato al concordato, le cui coordinate saranno comunicate dal collegio dei commissari giudiziali a mezzo raccomandata. In caso di mancato versamento nel termine, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente incameramento della cauzione e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza.

Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato l'importo, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, per spese ed oneri fiscali.

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

La pubblicità dovrà essere effettuata con le seguenti modalità :



- a) Pubblicazione sul "Portale delle Vendite Pubbliche" del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 490 I comma c.p.c.;
- b) Inserimento, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte, di una copia dell'avviso di vendita sul sito internet www.tribunale.bergamo.it e sul portali nazionali collegati www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it, pubblicazione di annuncio sui portali internazionali multilingue www.auctionitaly.com e www.auctionitaly.it. nonché sui quotidiani l'Eco di Bergamo e Il Sole 24 ore (per estratto), il tutto alle tariffe riservate da Edicom Finance al Tribunale di Bergamo, che viene incaricata degli adempimenti pubblicitari sopra riportati.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

L'ammissibilità delle offerte, ivi compresa quella dei soggetti che hanno già presentato le offerte alla società in concordato, è condizionata:

- dalla loro natura di offerte irrevocabili ed incondizionate, essendo previsto dalla norma di cui all'art. 163 bis, comma due, l. fall. che il condizionamento delle offerte all'omologazione del concordato o ad altri e diversi eventi risolutivi o sospensivi determini l'inefficacia delle offerte;
- dall'impegno a presentate, entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da parte di primario istituto di credito;
- dall'impegno a versare il prezzo entro novanta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

SI AVVISA

- il debitore in concordato che, entro dieci giorni dall'emissione del decreto di aggiudicazione del giudice delegato, sarà tenuto a modificare la proposta e il piano in conformità all'esito della gara;
- tutti gli interessati all'acquisto che possono acquisire ogni informazione utile contattando i componenti del collegio dei commissari giudiziali.
- che offerte prive dei suindicati requisiti di ammissibilità non saranno considerate valide, e che in caso di mancanza di alcuna offerta ammissibile i beni oggetto del presente decreto verranno liquidati, in caso di



omologazione del concordato, nella fase esecutiva del concordato stesso, con le procedure previste dall'art. 182 e 105 e segg. l. fall.

Si comunichi alla società in concordato ed al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 10 maggio 2018

11 Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bergamo, 4 1 MAC. 2048
The Functionario Giudiziario
Maddana Besozzi

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda Civile

riunito in persona dei giudici:

Dr.ssa Laura Giraldi

Presidente

Dr.ssa Giovanna Golinelli

Giudice rel./est.

Dr. Giovanni Panzeri

Giudice

nel procedimento di concordato preventivo n. 12/18, originato dal ricorso depositato in data 20.4.2018 dal Dr.

nella qualità di liquidatore giudiziale della FRATELLI PREVITALI S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Medolago (BG), Via San Protasio 5, con il quale ha proposto domanda per l'ammissione della predetta società alla procedura di concordato preventivo, nella forma prevista dall' art. 160, del R.D. 16 marzo 1942 n° 267 e successive modificazioni;

letti gli atti;

ha emesso il seguente

DECRETO

La proposta è ammissibile essendo imperniata sulla cessione di tutto il patrimonio sociale costituito da beni immobili, da crediti e dalla azienda (per l'acquisto della quale la debitrice ha già ricevuto una offerta irrevocabile da parte della attuale affittuaria), per il soddisfacimento integrale delle prededuzioni, del ceto creditorio privilegiato e, nella

percentuale prevista del 53,08% (e, comunque, assicurata del 20,00%), dei creditori chirografari, nel termine di circa 5 anni dall'omologa.

La relazione ex art. 161, III comma L.F. depositata con la domanda, è redatta da professionista iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti che attesta la fattibilità del piano concordatario e la veridicità dei dati, nonchè della contabilità e della documentazione prodotta a supporto della domanda di concordato. Tale relazione, indicativa dell'iter dei controlli eseguiti e sufficientemente logica, coerente ed analitica nella motivazione, deve ritenersi idonea a supportare la domanda diretta ad ottenere l'ammissione alla procedura.

Alla domanda sono, inoltre, allegati tutti gli ulteriori documenti previsti dell'art. 161 II e III comma L.F.

Dalle verifiche effettuate dall'attestatore, emerge che la proposta irrevocabile di acquisto d'azienda proviene da un con sede in soggetto, la l'esercizio dell'attività 22.1.2016 costituito il per precedentemente svolta dalla FRATELLI PREVITALI S.r.l., fa solido del con parte patrimonio - ed ha avuto, nel periodo trascorso dalla di affitto dell'azienda sottoscrizione del contratto (febbraio 2016), risultati d'esercizio positivi.



irrevocabile fino al 31.5.2019 è ed Ċ La proposta condizionata all'omologa, oltre che garantita da fideiussione rilasciata dalla controllante Deve, quindi, ritenersi che detta proposta dalla quale deriverebbe una buona parte dell'attivo concorsuale, sia meritevole di essere valutata positivamente.

Altra parte rilevante dell'attivo deriva dalla vendita degli immobili di proprietà della debitrice il cui valore - stimato dalla ricorrente e fatto verificare dall'attestatore da un proprio consulente - è risultato ampiamente capiente rispetto ai crediti dei creditori ipotecari che su detti beni vantano crediti privilegiati.

Infine, il Tribunale ritiene che, quale deposito a norma del novellato art. 163, II comma, n. 4) L.F., sia congruo l'importo di \in 40.000,00.

P.O.M.

letto l'art. 163, I e II comma L.F.,

- 1) ammette la FRATELLI PREVITALI S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Medolago (BG), Via San Protasio 5, in persona del liquidatore giudiziale, Dr. Michele Vinci, alla procedura di concordato preventivo;
- 2) nomina giudice delegato alla procedura la dr.ssa Giovanna Golinelli:
- 3) nomina quale commissario giudiziale il Dr. Pierpaolo Cesaroni;

4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 29.11.2018, alle ore 12,00, avanti al Giudice Delegato, presso l'aula delle udienze a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Bergamo;

5) dispone:

- che il Commissario provveda a comunicare a tutti i creditori:

la data dell'adunanza entro il 25.5.2017, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione;

l'indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà, entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al Registro delle Imprese);

l'invito a ciascun destinatario a comunicare, entro il termine di quindici giorni, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni;

l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione comunicazioni dell'indirizzo, tutte le future perfezioneranno con il deposito in cancelleria ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario giudiziale;

- che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. entro il termine di

quarantacinque giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4) L.F., la somma di € 40.000,00, presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un primario istituto di credito;
- che la società in concordato metta a disposizione del commissario giudiziale, nel termine di sette giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie ai sensi dell'art. 163 secondo comma n. 4 bis) L.F.;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, L.F.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il giorno 26 aprile 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bergamo, 30 APR.

IL CANCELTIERE ... (Luisa Salvetti)

Il Presidente

Dr.ssa_Laurd Giraldi